

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comma 2 quinquies dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, così come introdotto dal comma 2 dell'articolo 15 della L.P. 21/2015, disciplina il fondo strategico stabilendo che: "La Provincia, le comunità e i comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta Provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la comunità e i comuni che alimentano il fondo, previo parere del consiglio di comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le comunità interessate."

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1234 del 22.07.2016 avente ad oggetto: "Fondo strategico territoriale di cui all' articolo 9, comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e s.m. . Riparto tra le Comunità e modalità di utilizzo".

Considerato che l'Allegato 1 della suddetta deliberazione al punto 2. relativo "ai criteri e modalità di utilizzo" prevede che il Fondo strategico territoriale deve promuovere un approccio integrato, che coniughi le esigenze di sviluppo estensivo ed intensivo, perché esse sono sinergiche e si rafforzano a vicenda. Ciò attraverso due classi di azioni congiunte:

- 1) adeguamento della qualità/quantità dei servizi;
- 2) progetti di sviluppo locale.

Ricordato, per quanto riguarda i progetti di sviluppo locale, che:

- con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, sono state individuate ed impegnate per ciascuna Comunità le risorse provinciali costituenti il Fondo Strategico Territoriale di cui all'art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006, fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione territoriale;
- in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, è stato attivato e avviato un tavolo tecnico di percorso partenariale presso la Comunità di Primiero, aperto alle parti portatrici di interessi e di conoscenze rilevanti, nelle forme, concordate dalle parti, dello strumento partecipativo del "world caffè" svoltosi in data 26 ottobre 2016;
- anche alla luce delle risultanze dei lavori del predetto "world caffè", la Comunità ha successivamente individuato i temi ritenuti dalla stessa più strategici per il proprio territorio con conseguente

attivazione del processo partecipativo innanzi all'Autorità svoltosi in data 22 marzo 2017, attraverso lo strumento partecipativo dell'OST (Open Space Technology).

Dato atto che in data 29 giugno 2017 si è tenuta presso la sede della Comunità la conferenza di cui all'art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Parti per verificare la possibilità di concordare il presente accordo di programma e che in quella sede tutti i convenuti hanno espresso parere favorevole sul contenuto della bozza di accordo di programma ex art. 9 comma 2 quinquies della LP 3/2006 e della corrispondente deliberazione della Giunta provinciale n. 1234/2016 e ss.mm. .

Vista la circolare dell'Assessore alla coesione territoriale, urbanistica enti locali ed edilizia abitativa dd 23.05.2017 prot. n. P324/17/286515 che precisa che, una volta espresso il parere favorevole dei legali rappresentanti comunali, l'accordo di programma dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna Amministrazione e che detta sottoscrizione potrà essere apposta a seguito dell'approvazione del medesimo accordo da parte dell'organo competente.

Dato atto che l'art. 26 del tulrroc prevede espressamente la competenza del consiglio comunale per l'approvazione dei documenti di programmazione .

Visto l'accordo di programma nel testo inviato ai comuni del territorio con nota di data 10.07.2017.

Preso atto dei contenuti e delle condizioni ivi formalizzate.

Ritenuto di approvare lo stesso, nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e di autorizzare il Sindaco legale rappresentante del Comune di Canal San Bovo alla successiva sottoscrizione del medesimo.

Valutato di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, in considerazione dell'urgenza di procedere quanto prima alla sottoscrizione dell'accordo di programma in parola.

Visto l'art.9, comma 2 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006, istitutivo del Fondo strategico territoriale.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1234 del 22.07.2016.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n.11;

Visto l'art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Visto lo statuto del Comune.

Sentiti gli interventi come riportati a verbale di seduta.

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 16 comma 6 della Legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e ss.mm;

Verificato che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto privo di riflessi di ordine contabile e finanziario.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 , astenuti n.0 , su n.14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, e con separata votazione che ha dato il medesimo risultato, per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Sindaco, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità di Primiero, nel testo allegato sub 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla successiva sottoscrizione dell'accordo medesimo;
3. di dare atto che a norma dell'art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione da parte di ogni cittadino, al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, 1034 e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **03/10/2017** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **13/10/2017**.

Canal San Bovo, lì 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **13 ottobre 2017** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **28.09.2017** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

approvazione accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità di Primiero.

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 28/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

**SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO
SVILUPPO LOCALE E LA COESIONE
TERRITORIALE
DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO**

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di, tra :

- Provincia autonoma di Trento (di seguito per brevità anche “**PAT**”), rappresentata dall'Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa, geom. Carlo Daldoss;
- Comunità di Primiero (di seguito per brevità anche “**Comunità**”), rappresentata dal Presidente, sig. Roberto Pradel;
- Comuni di:
 - Primiero S. Martino di Castrozza;
 - Mezzano;
 - Imer;
 - Canal San Bovo;
 - Sagron Mis(di seguito per brevità “**Comuni**”)

Enti di seguito complessivamente indicati come “**Parti**”.

Visti:

- l'art. 9, comma 2 *quinquies*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, istitutivo del fondo strategico territoriale;
- le deliberazioni di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 e del 16 dicembre 2016, n. 2310, relative al fondo strategico territoriale di cui al predetto art. 9, comma 2 *quinquies*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- gli artt. 17 *decies* e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 disciplinanti il processo partecipativo;
- la deliberazione della Giunta provinciale di data 2 dicembre 2016, n. 2153, istitutiva dell'Autorità per la partecipazione locale (appreso per brevità anche “**Autorità**”),
- l'art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, in materia di accordo di programma;
- la relazione conclusiva, di data 20 aprile 2017, prot. n. 9324/17/225004/5.7/138-16, dell'Autorità sul processo partecipativo attivato dalla Comunità di Primiero in esecuzione della deliberazione di Giunta provinciale 22 luglio 2016, n. 1234;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 943 del 16 giugno 2017;
- il verbale, di data 29 giugno 2017, prot. n. C2-C2CV-0002829-30.06.2017, della conferenza di cui al predetto art. 65 comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. di data, di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità del Primiero;

- la deliberazione del Consiglio di della Comunità n. di data, di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quiquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità del Primiero;

- la deliberazione del (indicazione organo) del Comune di di data....., di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quiquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità del Primiero;

Considerato:

- che con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, tra l'altro, sono state individuate ed impegnate per ciascuna Comunità le risorse provinciali costituenti il Fondo Strategico Territoriale di cui all'art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006, fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione territoriale;

- che in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, è stato attivato e avviato un tavolo tecnico di percorso partenariale presso la Comunità del Primiero, aperto alla parti portatrici di interessi e di conoscenze rilevanti, nelle forme, concordate dalle parti, dello strumento partecipativo del "world café" svoltosi in data 26 ottobre 2016;

- che anche alla luce delle risultanze dei lavori del predetto "world café", la Comunità ha successivamente individuato i temi ritenuti dalla stessa più strategici per il proprio territorio con conseguente attivazione del processo partecipativo innanzi all'Autorità svoltosi in data 22 marzo 2017, attraverso lo strumento partecipativo dell'OST (Open Space Technology);

- che in data 29 giugno 2017 si è tenuta a Primiero San Martino di Castrozza la conferenza di cui all'art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Parti per verificare la possibilità di concordare il presente accordo di programma.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula, fra le Amministrazioni interessate, il seguente accordo di programma (appresso per brevità anche "Accordo").

ART. 1 – PREMESSE.

1. Le premesse ("Visti" e "Considerato") costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

1. L'Accordo ha come oggetto la realizzazione del programma di interventi di cui all'allegato (A).

2. Al finanziamento delle programma di interventi di cui al precedente comma si provvede con le risorse e le modalità di cui al successivo art. 4.

ART. 3 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.

1. In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti pubblici, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad esperire e dare seguito con sollecitudine ed efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti necessari, opportuni e comunque occorrenti alla realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo.

2. La realizzazione di ogni singolo intervento spetta all'ente competente per legge alla realizzazione dello stesso.

3. Le Parti, considerata la natura programmatica del presente Accordo, si danno reciprocamente atto che:

- a) la sottoscrizione dello stesso **non** equivale a riconoscimento e/o concessione, da parte degli enti sottoscrittori, delle condizioni, di fatto e di diritto, necessari alla realizzazioni degli interventi di cui all'art. 2 ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e previsti dalla legge;
- b) **nessuna** responsabilità può essere avanzata all'ente responsabile dei singoli interventi individuato ai sensi del precedente comma secondo, qualora, nonostante il rispetto del principio di reciproca collaborazione di cui al primo comma del presente articolo, taluno degli interventi di cui all'art. 2 risultasse non realizzabile per impossibilità, di fatto o di diritto, di conseguire permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e necessari per legge;
- c) gli interventi oggetto del presente Accordo devono considerarsi ciascuno in modo **autonomo** e indipendente sicché ogni impedimento all'attuazione di un singolo intervento non produce effetti rispetto agli altri;
- d) gli interventi oggetto del presente Accordo di competenza a qualsiasi titolo della PAT, sono subordinati alla previsione degli stessi negli appositi strumenti di programmazione della medesima PAT. Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Accordo da parte della PAT non costituisce obbligo o impegno per quest'ultima all'introduzione dei predetti interventi negli strumenti di programmazione provinciale;
- e) fatto salvo quanto previsto al comma primo del successivo art. 4, in merito all'impiego di fonti ulteriori di finanziamento, le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Accordo non comporta per la PAT l'assunzione di alcun obbligo o impegno a reperire ulteriori risorse qualora quelle già costituenti l'attuale dotazione del Fondo risultino insufficienti alla realizzazione degli interventi di cui allegato (A);

- f) gli importi indicati in relazione ai singoli interventi di cui allegato (A) devono considerarsi meramente indicativi in quanto l'effettivo ammontare degli stessi risulterà dal provvedimento della Comunità di ammissione a finanziamento del singolo intervento.

ART. 4 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ OPERATIVE.

1. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che al finanziamento degli interventi di cui all'allegato (A) del presente Accordo, oltre che le risorse del Fondo strategico territoriale di cui alla deliberazione di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 (appresso per brevità "Fondo"), possono concorrere anche risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fonti europee, nazionali, provinciali, locali, etc..). L'impiego delle risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori rispetto al Fondo deve avvenire, compatibilmente con le specifiche disposizioni previste dalle discipline di tali ulteriori fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

2. Con successivi provvedimenti, anche diversi, la Comunità dà corso, in relazione alle risorse disponibili, all'ammissione a finanziamento degli interventi individuati. Ai fini dell'ammissione a finanziamento i Comuni indicati come beneficiari degli interventi dovranno presentare alla Comunità il progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 26/93 e s.m., la deliberazione, adottata dall'organo competente, di approvazione dello stesso e le dichiarazioni di coerenza dell'intervento nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e territoriale. La documentazione progettuale sarà sottoposta a valutazione tecnica, in modo da verificarne la congruità dei costi e la fattibilità tecnica.

3. La Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma 2, stabilisce in via autonoma con atto del Consiglio, successivo alla stipulazione del presente Accordo, i criteri in base ai quali regolamentare, l'ordine di accesso al finanziamento dei singoli interventi di cui all'allegato (A) del presente Accordo.

ART. 5 – ENTE CAPOFILA.

1. Considerato l'oggetto e le finalità del presente Accordo, il ruolo di ente capofila con funzioni di coordinamento operativo e di impulso è riconosciuto alla Comunità.

2. All'ente capofila, fatte salve le competenze e le responsabilità dei singoli enti di cui al precedente art. 3, competono tutte le azioni necessarie ed opportune all'attuazione del presente Accordo.

ART. 6 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFICACIA E DURATA.

1. Il presente accordo di programma sottoscritto, con firma digitale, dalla P.AT., dalla Comunità e dai Comuni, produrrà i propri effetti, ai sensi dell'art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25, dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

2. Alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione provvede con proprio atto il Presidente della Comunità.

3. Il presente Accordo produce effetti fino alla realizzazione del programma di interventi oggetto dello stesso.

4. Eventuali modifiche al presente Accordo possono risultare solo per iscritto e con sottoscrizione di tutte le Parti. Alla eventuali modifiche si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

- Provincia autonoma di Trento,
Assessore alla coesione territoriale,
urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa,
Carlo Daldoss

- Presidente della Comunità del Primiero
Roberto Pradel

- Sindaco del Comune di Primiero S.Martino di Castrozza
Daniele Depaoli

- Sindaco del Comune di Imer
Gianni Bellotto

- Sindaco di Mezzano
Ferdinando Orler

- Sindaco di Sagron Mis
Luca Gadenz

- Sindaco di Canal S.Bovo
Albert Rattin

ALLEGATO (A) DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO.

ENTI DI RIFERIMENTO	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	RISORSE FONDO STRATEGICO
COMUNI VARI	Completamento anello ciclabile Fondovalle che interessa tutti i comuni della valle ad eccezione di Sagron Mis	260.000	260.000
Primiero San Martino di Castrozza	Realizzazione collegamento ciclopedonale Primiero – San Martino di Castrozza	360.000	360.000
Primiero San Martino di Castrozza	Realizzazione Ski Service Center (manufatti a servizio dello sci) a San Martino di Castrozza, in attuazione Protocollo d'Intesa sulle aree sciabili	1.600.000	1.600.000
COMUNI VARI	Valorizzazione Alta Via n.2 delle Dolomiti, tratto Passo Valles – Feltre, che interessa tutti i comuni della valle ad eccezione di Canal San Bovo	73.972	73.972
TOTALI		2.293.972	2.293.972
RISORSE DEL FONDO STRATEGICO <u>ASSEGNATE</u>			2.293.972

ENTE DI RIFERIMENTO	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	RISORSE MANCANTI
Canal San Bovo	Risparmio energetico e valorizzazione ambientale del Vanoi tramite il rifacimento della pubblica illuminazione in alcune frazioni del comune capoluogo di Canal San Bovo	400.000	400.000